



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
G A E T A

ORDINANZA N. 71 /02 in data 31.07.2002

Il Capitano di Fregata (CP) Sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta;

VISTA: l'Ordinanza n° 31/87 in data 30.06.1987, con la quale questa Capitaneria di Porto ha individuato e regolamentato l'uso dello specchio acqueo sito all'interno del Porto Militare S. Antonio;

VISTO: il D.P. prot n° 134/2815/31.1 in data 08.11.2001 con il quale Stamadifesa ha autorizzato il posizionamento di un sistema di moduli mobili galleggianti all'interno dello specchio acqueo disciplinato dalla suddetta Ordinanza al fine di prevenire eventuali azioni terroristiche verso le unità U.S Navy in sosta presso il Porto di Gaeta;

VISTA: l'istanza avanzata dal Comando della Base Logistica della Marina Militare Statunitense di posizionare una barriera protettiva fissa destinata a sostituire quella attualmente esistente ed a fungere da misura di sicurezza passiva per le navi U.S.A. ormeggiate presso il porto di Gaeta;

VISTO: il D.P. prot n° 060666/C/OP/7/2 in data 29.07.2002 con il quale lo Stato Maggiore Marina – 3° Reparto Pianificazione Generale – 7° Ufficio Impiego delle Forze ed Addestramento ha autorizzato il posizionamento della suddetta barriera protettiva:

CONSIDERATA: l'opportunità di assicurare convenientemente, sia pur in via provvisoria, la difesa e la sorveglianza dello specchio acqueo interno al Molo S. Antonio e di una congrua fascia di mare sita all'esterno del predetto Molo;

RITENUTO: necessario, anche nella propria veste di autorità coordinatrice delle misure antiterrorismo nella rada di Gaeta, vietare con apposito provvedimento l'esercizio di qualsiasi attività nelle zone di mare di cui trattasi;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

nello specchio acqueo individuato nell'allegato stralcio planimetrico entro la congiungente i punti A-B-C-D-E-F verrà posizionata a cura del Comando della Base Logistica della Marina Militare Statunitense una barriera protettiva fissa composta da n. 6 (sei) boe di colore arancione unite fra loro da fender tipo "Dunlop" di colore nero. Dette boe saranno dotate di miragli di segnalamento notturno costituiti da luce gialla lampeggiante visibile per 360°.

ORDINA

ARTICOLO 1) – Ferme restando le disposizioni impartite con Ordinanza n. 31/87 del 30.06.1987, è vietato alle navi, imbarcazioni, natanti in genere, ai pescatori subacquei, nuotatori subacquei, nuotatori in genere e sommozzatori il transito, la sosta, la pesca e lo svolgimento di qualsiasi attività non espressamente autorizzata nello specchio acqueo del Porto militare di S. Antonio delimitato dalla congiungente le boe posizionate nei seguenti punti:

A) – Rlv. 006 – distanza 290 mt. (dallo spigolo del Molo S. Antonio posto a mt. 140 dal fanale rosso del porto militare);

B) – Rlv. 340 – distanza 350 mt. (dallo spigolo del Molo S. Antonio come sopra individuato);

C) – Rlv. 315 – distanza 300 mt. (dallo spigolo del Molo S. Antonio come sopra individuato);

D) – Rlv. 287 – distanza 220 mt. (dallo spigolo del Molo S. Antonio come sopra individuato);

E) – Rlv. 245 – distanza 170 mt. (dallo spigolo del Molo S. Antonio come sopra individuato);

F) – Rlv. 238 – distanza 200 mt. (dallo spigolo del Molo S. Antonio come sopra individuato);

come meglio individuati e descritti nell'allegato stralcio della carta nautica n. 78. E' fatto obbligo del rispetto dei divieti di cui alla presente ordinanza anche nei casi di mancata presenza agli ormeggi del Molo S. Antonio di navi militari.

ARTICOLO 2) – I contravventori alla presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del codice della Navigazione.

ARTICOLO 3) – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore a far data dalla sua emanazione.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO PRO-TEMPORE
C.F. (CP) Franco PESCATORI

